

COMUNE DI RIVARA (Città Metropolitana di Torino)

Verbale n. 04 del 21/03/2023

Parere sul programma degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione – 2023/2025

Il sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi, Revisore Unico del Comune di Rivara; ricevuta in data odierna la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 2/3/2023 avente per oggetto "Programma degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione – 2023/2025 - Approvazione" e l'allegato Programma in oggetto.

Premesso che:

- l'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244, modificato dall'art. 46, comma 2 della legge 133/2008, subordina l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2) lett. B) del TUEL 18.08.2000 n. 267;
- il comma 56 del menzionato art. 3 della legge 244/2007, sostituito dall'art. 46 comma 3 della legge 133/2008, dispone: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.";
- l'art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, testualmente recita: "Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31.12.2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale";
- in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 comma 1 della legge 133/2008 che consente alle Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza, attraverso contratti di lavoro autonomo professionale o contratti di lavoro autonomo occasionale ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- dall'annualità 2021, sono abrogati, giusto art. 57, comma 2, del D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19.12.2019:
 - o i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
 - o i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
 - o il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
 - o i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
 - o i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
 - o i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012);

- con interventi dottrinali e pronunciamenti giurisprudenziali, è possibile definire le diverse tipologie degli incarichi esterni, quali:
 - a) per "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", i rapporti intercorrenti tra l'Ente ed un qualificato soggetto esterno esecutore, tradotti in forma di contratto di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
 - b) per "incarichi di studio" le attività di studio svolte nell'interesse dell'Ente, caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - c) per "incarichi di ricerca" le attività assimilabili alle attività di studio che presuppongano una preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;
 - d) per "consulenze" le attività che riguardano le richieste di pareri a soggetti esterni;

- il già richiamato art. 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce i presupposti essenziali per il ricorso ad incarichi esterni precisando in particolare:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve aver preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e che il comma 6 bis della norma citata impone altresì agli Enti di disciplinare e rendere pubbliche, nel rispetto dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

- il Comune di Rivara ha ritenuto di predisporre il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione in maniera separata ed autonoma del D.U.P. 2023/2025; ma l'esigenza di procedere con l'affidamento degli incarichi in questione deriva dai programmi/progetti esplicitati nello stesso D.U.P.;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 21.02.2011 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con deliberazioni della G.C. n. 62 del 18.05.2011 e n. 113 del 29.11.2019; e gli art. 43 e successivi (Capo IV – "Rapporti di collaborazione autonoma") del Regolamento disciplinano i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione;

Considerato che

- l'oggetto e gli obiettivi degli incarichi in questione sono esposti in modo dettagliato nel programma in questione;
- la spesa prevista per i suddetti incarichi ammonta ad Euro 30.000 per il 2023, Euro 5.000 per il 2024 ed Euro 5.000 per il 2025, come risulta anche dal bilancio di previsione 2023/2025.

Visto

- il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- il parere di regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Esprime parere favorevole

per quanto di propria competenza, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 2/3/2023 avente per oggetto "Programma degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione – 2023/2025 - Approvazione"

Il Revisore Unico
(Dott. Alberto Scruzzi)

